



COMUNE DI GODIASCO SALICE TERME

PROVINCIA DI PAVIA
 Piazza Alesina.2 -27052 Godiasco- (PV)
 tel.0383.941420 - fax 0383.940.606

CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.6

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2018

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventisei** del mese di **marzo** alle ore **ventuno** e minuti **zero** nella sala delle adunanze in Municipio, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Riva Fabio - Presidente	Sì
2. Piedicorcia Luisella - Consigliere	Sì
3. Bressani Bettega Lara - Consigliere	Sì
4. Fiori Veronica - Consigliere	Sì
5. Giaconia Simone - Consigliere	Sì
6. Meisina Alessandro - Consigliere	Sì
7. Meisina Luca - Consigliere	Sì
8. Natino Giacomo - Consigliere	Sì
9. Sartini Gaetano Guglielmo - Consigliere	Sì
10. Berogno Luca - Consigliere	Sì
11. Bina Alberto - Consigliere	Sì
12. Deantoni Damiano - Consigliere	Sì
13. Frattini Martina - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott. Giovanni Genco** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Riva Fabio** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2018

Il Sindaco Illustra il presente punto all'o.d.g.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. l'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze;
- il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'esercizio 2017 è stato differito al 31 marzo 2017 come previsto dal [Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244](#) pubblicato sulla Gazzetta n. 303 del 30 dicembre 2016 .
- nella seduta odierna, questo Consiglio Comunale dovrà provvedere all'approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2018-2020 e dello schema di bilancio di previsione finanziario 2018-2020 redatto secondo l'all. 9 al D.Lgs. n. 118/2011, corredato di tutti gli allegati previsti dall'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché dall'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 118/2011;

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC esclude le abitazioni principali, tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e si compone dell'Imposta

Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che, con la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) sono state introdotte numerose modifiche in materia di IUC, tra cui in particolare:

- in materia di **IMU**
- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve fare riferimento per individuare i Comuni montani;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che nel 2016 non potrà tuttavia essere adottata, a fronte della sospensione degli aumenti tributari negli Enti locali, per cui si dovrà applicare l'aliquota vigente nel 2015;

- in materia di **TASI**

- è stata introdotta l'esenzione dell'abitazione principale, ;
- è stata confermata l'imponibilità degli immobili merce;
- è stata estesa l'applicazione delle agevolazioni previste ai fini IMU per i comodati e per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998 n. 431;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n.36 del 15.03.2017 cui sono state approvate le aliquote/tariffe della IUC per l'anno 2017;

RITENUTO, per l'anno 2018 confermare le medesime aliquote/tariffe;

RITENUTO opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2017 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta Unica Comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 707 – 721 L. 27 dicembre 2013 n. 147, l'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2016 prevedeva:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze,

con esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;

- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve nuovamente fare riferimento per individuare i Comuni montani;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 3 punti millesimali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228;

RITENUTO, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

ALIQUOTA DI BASE	0,96 PER CENTO
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (esclusivamente per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D. L. n. 201/2011, convertito in Legge n.214/2011 e ss. mm. ii.)	0,4 PER CENTO
Nell'ambito dell'aliquota base le seguenti aliquote sono ridotte per le categorie di seguito riportate: <ul style="list-style-type: none">- D/2 Alberghi e Pensioni (con fine di lucro) aliquota 0,86%- B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro) aliquota 0,86%- D4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) aliquota 0,86%	0,86 PER CENTO

CONSIDERATO che, con riferimento al **Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)**, l'art. 1, comma 639 L. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 14 L. 208/2015, prevede che, dal 2016, il presupposto impositivo è costituito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di aree edificabili, come definiti ai fini IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che, a fronte della previsione dettata dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015, il Comune potrà mantenere anche nel 2017 l'applicazione della TASI sugli altri fabbricati solo nei limiti introdotti nel 2015, ferma restando la non applicabilità della quota di imposta dovuta dal conduttore sulle unità immobiliari destinate ad abitazione principale dallo stesso soggetto e dal suo nucleo familiare;

RITENUTO necessario individuare nella presente delibera i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi imputabili all'anno 2017, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	113.000,00
Cura del verde pubblico	45.000,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	248.558,00
Servizi di polizia locale	258.353,00
Servizio di protezione civile	7.000,00
Urbanistica e gestione territorio	0,00
Anagrafe	83.900,00

RITENUTO, quindi, di procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2017, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base dei seguenti parametri:

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 ed immobili equiparati all'abitazione	esenti
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,00 (uno) per mille
Aliquota fabbricati strumentali all'attività agricola	1,00 (uno) per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,00 (uno) per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1,00 (uno) per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,00 (uno) per mille
Aliquota per gli immobili - merce	1,00 (uno) per mille

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina della L. 208/2015 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla

L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2018 l'applicazione del

medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5

D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 27 L. 208/2015;

CONSIDERATO che la previsione di cui all'art. 1, comma 26 L. 208/2015 non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 683 L. 147/2013, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16.02.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2017,

RITENUTO quindi opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento in relazione ai diversi tributi che compongono la IUC:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TARI	Acconto	31 maggio
	Saldo	30 novembre

VISTI i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa sui rifiuti (TARI) adottati da deliberazione n. 8 del 29.04.2014;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile Servizio Tributi ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale di Contabilità;
- la normativa sopra richiamata;

Con voti. favorevoli 9, contrari 4 (Berogno, Bina, Deantoni e Frattini) , astenuti 0.

DELIBERA

- di approvare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale, con efficacia dal 1° gennaio 2018:

Imposta municipale propria (IMU)

ALIQUOTA DI BASE	0,96 PER CENTO
ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (esclusivamente per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D. L. n. 201/2011, convertito in Legge n.214/2011 e ss. mm. ii.)	0,4 PER CENTO
Nell'ambito dell'aliquota base le seguenti aliquote sono ridotte per le categorie di seguito riportate: <ul style="list-style-type: none">- D/2 Alberghi e Pensioni (con fine di lucro) aliquota 0,86%- B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro) aliquota 0,86%- D4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) aliquota 0,86%	0,86 PER CENTO

- di confermare, con riferimento all'esercizio finanziario 2017, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00.

- di dare atto dell'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e dei terreni, sia agricoli che incolti, in quanto il territorio del Comune è interamente compreso nelle aree montane sulla base dell'elenco allegato alla Circolare n. 9/1993, a cui dal 2016 si deve fare riferimento per individuare i Comuni montani;

Tributo sui servizi indivisibili (TASI)

Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed immobili equiparati all'abitazione principale	esenti
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	1,00 (uno) per mille
Aliquota fabbricati strumentali all'attività agricola	1,00 (uno) per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,00 (uno) per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	1,00 (uno) per mille
Aliquota per le aree edificabili	1,00 (uno) per mille
Aliquota per gli immobili - merce	1,00 (uno) per mille

4) **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 10% (dieci per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta e conseguentemente per il titolare del diritto reale sull'unità immobiliare nella misura del 90% (novanta per cento) dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

5) **DI STABILIRE**, ai sensi dell'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2018 con la TASI è pari al 22,23 per cento.

Tassa sui rifiuti (TARI)

di determinare per l'anno 2017 le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) utenze domestiche e **utenze non** domestiche come da prospetto allegato A):

UTENZE DOMESTICHE	Ka	Quf	Tariffa (p.fissa)	Kb	Quv	Cu	Tariffa (p.variab.)
Utenza domestica (1 componente)	0,88	0,75869	0,66765	0,80	856,48848	0,07929	54,32878
Utenza domestica (2 componenti)	0,98	0,75869	0,74352	1,40	856,48848	0,07929	95,07536
Utenza domestica (3 componenti)	1,08	0,75869	0,81939	1,90	856,48848	0,07929	129,03085
Utenza domestica (4 componenti)	1,16	0,75869	0,88008	2,20	856,48848	0,07929	149,40414
Utenza domestica (5 componenti)	1,24	0,75869	0,94078	2,90	856,48848	0,07929	196,94182
Utenza domestica (6 componenti e oltre)	1,30	0,75869	0,98630	3,40	856,48848	0,07929	230,89730

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc	Qapf	Tariffa (p.fissa)	Kd	Cu	Tariffa (p.variab.)
101-Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	1,92778	0,61689	2,60	0,27629	0,71835
102-Campeggi, distributori carburanti	0,67	1,92778	1,29161	5,51	0,27629	1,52236
103-Stabilimenti balneari	0,38	1,92778	0,73256	5,20	0,27629	1,43671
104-Esposizioni, autosaloni	0,30	1,92778	0,57833	3,50	0,27629	0,96702
105-Alberghi con ristorante	1,07	1,92778	2,06272	10,93	0,27629	3,01985
106-Alberghi senza ristorante	0,80	1,92778	1,54222	7,49	0,27629	2,06941
107-Case di cura e riposo	0,95	1,92778	1,83139	3,77	0,27629	1,04161
108-Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,92778	1,92778	8,21	0,27629	2,26834
109-Banche ed istituti di credito	0,55	1,92778	1,06028	9,80	0,27629	2,70764
110-Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,92778	1,67717	7,11	0,27629	1,96442
111-Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,92778	2,06272	8,80	0,27629	2,43135
112-Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,72	1,92778	1,38800	5,90	0,27629	1,63011
113-Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,92778	1,77356	7,54	0,27629	2,08323
114-Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	1,92778	0,82895	3,50	0,27629	0,96702
115-Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,92778	1,06028	4,50	0,27629	1,24331
116-Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	1,92778	9,33046	29,00	0,27629	8,01241
117-Bar, caffè, pasticceria	3,63	1,92778	6,99784	22,00	0,27629	6,07838
118-Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	1,92778	3,39289	14,43	0,27629	3,98686
119-Plurilicenze alimentari e/o miste	1,63	1,92778	3,14228	12,59	0,27629	3,47849
120-Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,00	1,92778	11,56668	25,50	0,27629	7,04540
121-Discoteche, night club	1,04	1,92778	2,00489	11,40	0,27629	3,14971
122-Rifiuti vegetali	0,20	1,92778	0,38556	0,80	0,27629	0,22103
123-Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	1,92778	0,98317	4,20	0,27629	1,16042
124-Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	1,92778	2,10128	12,50	0,27629	3,45363
125-Case di cura	0,95	1,92778	1,83139	7,51	0,27629	2,07494

Di stabilire che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, specificando che, in ogni caso, la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n. 2 rate:

IMU	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
TASI	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre

TARI	Acconto	31 maggio
	Saldo	30 novembre
	Pagamento in unica soluzione	31 maggio

- di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
- di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2018 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
- di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Di dichiarare il presente atto con separata votazione che riporta il seguente risultato:
favorevoli 9, contrari 0, astenuti 4 (Berogno, Bina, Deantoni e Frattini)
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Lgs 267/2000



COMUNE DI GODIASCO SALICE TERME

PROVINCIA DI PAVIA
Piazza Alesina.2 -27052 Godiasco- (PV)
tel.0383.941420 - fax 0383.940.606

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2018

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Godiasco Salice Terme, li 26/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Dott.ssa Marat Pria

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della deliberazione in oggetto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Godiasco Salice Terme, li 26/03/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : Dott.ssa Marat Pria

Il presente verbale, viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Riva Fabio

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Giovanni Genco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

n. del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 19/04/2018 al 04/05/2018 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

Godiasco Salice Terme, lì 19/04/2018

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Giovanni Genco

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

divenuta esecutiva in data 26-mar-2018

Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Godiasco Salice Terme, lì 19/04/2018

Il Segretario Comunale
F.to : Dott. Giovanni Genco

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Dott. Giovanni Genco